



CITTÀ DI CROTONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con le funzioni di Sindaco

ORDINANZA N. 1267 del 04-08-2020

Oggetto: Mercato che si svolge il 1° giovedì del mese. Provvedimenti per giorno 06.08.2020.

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 7/2020, 12/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 28/2020, 29/2020, 32/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 40/2020 e 41/2020, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla G.U. serie generale n. 125 del 16.05.2020, ed in particolare l'art. 1, comma 9, il quale prevede che il sindaco può disporre la

chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 il quale all'art. 1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio "devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie" che, nel recepire i contenuti del DPCM 17 maggio 2020, prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel documento "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive" rep. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, adottato dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

DATO ATTO che le citate linee guida, allegate tra l'altro all'ordinanza regionale sotto la lettera A, si riferiscono anche al commercio al dettaglio su aree pubbliche prevedendo una serie di competenze ed adempimenti a carico dei Comuni nel regolamentare la gestione dei mercati, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

RITENUTO altresì necessario, quale misura atta a consentire un maggior distanziamento sociale imposti dai citati DPCM ed Ordinanze, adottare un provvedimento di chiusura del traffico veicolare in alcune vie del centro cittadino - solo per il giorno 06.08.2020 - ampliando l'area normalmente assegnata allo svolgimento del mercato;

CONSIDERATO che, relativamente allo svolgimento del mercato per giorno 02.07.2020, a seguito di richiesta dell'amministrazione comunale all'Azienda Sanitaria Provinciale con nota prot. n. 38862 del 30.06.2020, è pervenuto parere positivo, con prescrizioni, allo svolgimento del mercato in questione;

RITENUTO che tali prescrizioni possano applicarsi, in ragione dell'evoluzione epidemiologica da COVID-19, anche per lo svolgimento del mercato per giorno 06.08.2020;

DATO ATTO che analogo provvedimento è stato condiviso, in relazione all'evento del 02.07.2020, con il Settore 02 – Servizio 2.1 "Attività produttive, turismo sport e spettacolo" per quanto attiene gli aspetti relativi alle attività commerciali;

RITENUTO, sulla scorta dell'istruttoria svolta dai competenti uffici comunali, che sia necessario chiudere al transito veicolare le seguenti vie: Claudio Crea, Louis Braille, Giovanni Scalise, Francesco Le Rose e Cristoforo Colombo;

VISTO il D.P.R. del 27.01.2020 con il quale la dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino è stata nominata commissario straordinario del Comune di Crotone;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, ed in specie l'artt. 6 e 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

VISTO il Reg. di esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio di procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della L. 241/90, e successive modificazione;

VALUTATA la necessità di istituire:

- il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare il tratto in entrata di via C. Crea dalla rotatoria monumento Carlo Turano fino incrocio con via Marinella e via Pastificio;
- il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare il tratto in entrata di via C. Crea dall'incrocio di via Cappuccini fino alla rotatoria monumento Carlo Turano;
- il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare via Louis Braille dall'incrocio di via Spiagge delle Forche fino a via C. Crea;
- il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare via Giovanni Scalise dall'incrocio con via Miscello da Ripe fino a via C. Crea;
- il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare via Francesco Le Rose dall'incrocio con viale Regina Margherita fino a via Verdogne VI traversa;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, quale misura atta a consentire un maggior distanziamento sociale, di istituire, in via sperimentale, il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare, giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 6:00 alle ore 15:00, le seguenti strade:

- tratto in entrata di via C. Crea, dalla rotatoria monumento Carlo Turano fino all'incrocio con via Marinella e via Pastificio;
- tratto in entrata di via C. Crea, dall'incrocio di via Cappuccini fino alla rotatoria monumento Carlo Turano;
- via Louis Braille, dall'incrocio di via Spiagge delle Forche fino a via C. Crea;
- via Giovanni Scalise, dall'incrocio con via Miscello da Ripe fino a via C. Crea;
- via Francesco Le Rose, dall'incrocio con viale Regina Margherita fino a via Verdogne VI traversa;

COMUNICA

- agli operatori economici autorizzati che è consentito svolgere le attività mercatali fino alle ore 13:00 al fine di consentire la pulizia delle strade, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di distanziamento sociale;

- che in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" e del parere formulato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona:
 - gli accessi all'interno dell'area mercatale saranno regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando i percorsi di entrata e di uscita;
 - verrà fornita, adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, mediante il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti, ovvero, attraverso l'utilizzo di volontari di protezione civile;

AVVERTE

gli operatori economici che, per come previsto dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" e del parere formulato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, gli stessi dovranno garantire:

- la pulizia e l'igienizzazione delle attrezzature prima dell'inizio delle operazioni di vendita;
- l'utilizzo di mascherine (anche da parte dell'utenza) all'interno dell'area di mercato ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale almeno di 1 metro;
- l'uso dei guanti da parte dei gestori, che può essere sostituito dall'igienizzazione frequente delle mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani (da collocare preferibilmente accanto ai sistemi di pagamento);
- la messa a disposizione della clientela di guanti "usa e getta" per le attività di acquisto (con particolare riferimento all'acquisto di alimenti e bevande e abbigliamento);
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci;
- l'adozione di misure idonee per il mantenimento del distanziamento sociale per evitare assembramenti;
- l'adozione di modalità di vendita, sotto l'aspetto igienico sanitario, conformi alla normativa vigente in materia;
- il rispetto delle disposizioni per la raccolta differenziata e per il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- l'accurata pulizia a cura del gestore dello spazio occupato dal proprio posteggio e della zona circostante di pertinenza;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita (ove ne ricorra l'opportunità il Comune potrà altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati);
- l'osservanza delle norme di sicurezza emanate in relazione ed ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).

DISPONE

che la presente ordinanza diventerà esecutiva al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune nonché mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari, per i profili di competenza:

Prefettura di Crotona, Questura di Crotona, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Comando polizia locale del Comune di Crotona, Comando VV.FF.,

Centrale Operativa 118, ufficio stampa del Comune di Crotona, Settore 2, Settore 4, servizio manutenzioni, Dogre srl, Consorzio Autoservizi Dei Due Mari s.c.a.r.l., Camera di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Confersercenti,CNA;

DA' ATTO

che a carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dall'ordinanza del Presidente della regione Calabria n. 43 del 17.05.2020;

PRECISA

che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada ed ai cittadini tutti di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Il personale del Comando polizia locale, ai sensi dell'art.12 del vigente codice della strada, è incaricato di far rispettare il presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 u.c. della Legge 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente, entro 60 gg. Ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza dell'ordinanza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/92, con riferimento alla segnaletica opposta, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

AVVERTE

che eventuali inosservanze saranno punite a norma di legge in relazione alla violazione commessa.

E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Ing. Salvatore Gangemi

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Autorità emanante: Settore 5 del Comune di Crotona;

Ufficio per visionare gli atti: Servizio 5.3 – Trasporti e Viabilità, Piazza della Resistenza, 1 – 88900 Crotona – tel. 0962/921329.

Responsabile procedimento a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 : Ing. Salvatore Gangemi;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

1. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica del provvedimento.
2. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica del provvedimento.
3. Contro l'apposizione della segnaletica prevista dalla presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni con le formalità stabilite nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.